

R.G. N. 64-1/ /2023



TRIBUNALE DI SALERNO
Terza Sezione civile- CONCURSUALE

**DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA
DI CONCORDATO MINORE EX ART. 78 C.C.I.I.**

Il Giudice dott.ssa Sara SERRETIELLO,

nel procedimento iscritto al n. 64 – 1 del ruolo dei procedimenti unitari dell'anno 2023, avente ad oggetto ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato minore ai sensi degli artt. 74 e ss. D.lgs. n. 14/2019, presentato da:

pronuncia il seguente

DECRETO

visto il ricorso e la documentazione allegata;

rilevato che:

- sussiste la competenza territoriale dell'intestato Tribunale, in quanto il ricorrente risiede in , comune compreso nel circondario di Salerno;
- il ricorrente è in stato di sovraindebitamento, come si evince dal ricorso e dalla documentazione ad esso allegata;
- non emergono cause di inammissibilità ai sensi dell'art. 77 D.lgs. n. 14/2019, ferma restando ogni successiva valutazione ai sensi dell'art. 80 D.lgs. cit;
- la documentazione depositata risulta completa e conforme alle previsioni di cui all'art. 75 c.c.i.i.;
- alla domanda è allegata la documentazione particolareggiata dell'O.C.C. con le indicazioni e valutazioni prescritte dall'art.76, comma 2 c.c.i.i.



- non è allegata l'attestazione dell'O.C.C. a norma dell'art. 75 comma 2 c.c.i.i. per il degrado dei privilegiati, tenuto conto che il debitore non ha beni;
- il debitore non è qualificabile come consumatore, dal momento che le fidejussioni prestate nella qualità di socio, come diffusamente emerge dalla relazione dell'O.C.C., costituiscono atto espressivo dell'attività dal medesimo condotta nel campo della fabbricazione di pannelli a base di legno e commercio all'ingrosso di compensati legnami e materiali affini per l'edilizia;
- il debitore, nella qualità di socio e fideiussore, non ha accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti, ma ha accesso alla procedura di concordato minore, seppur limitatamente a quella di cui all'art.74 comma 2, non avendo, nell'attualità, alcuna attività imprenditoriale o professionale da continuare;
- il debitore nella qualità di fideiussore, nel presente caso, può accedere al concordato minore anche unitariamente (Trib. Trento 4/11/2022; Trib. Mantova 27/02/2023) definendo la propria posizione debitoria che deriva sia da debiti personali, sia da debiti di natura non consumeristica;
- il ricorrente, pur avendo una esposizione debitoria superiore ad € 500.000,00, rientra nella categoria residuale prevista dall'art. 2 comma 1 lett. c) c.c.i.i. di *"ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"* che può accedere al concordato minore; il richiamo operato dall'art. 77 ai limiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) numeri 1), 2) e 3) c.c.i.i. assume la funzione di ribadire che solo l'imprenditore minore ha i requisiti soggettivi per la domanda ex art. 74 c.c.i.i.
- la proposta di carattere liquidatorio prevede ai sensi dell'art. 74 comma 2 c.c.i.i. l'apporto di risorse esterne per l'importo di € 85.000,00;
- la proposta prevede:
 - un attivo stimato costituito dalla sola finanza esterna di € 85.000,00 quale importo messo a disposizione dal suocero;
 - un passivo stimato di circa € 1.987.802,22;
 - il pagamento dei costi della procedura e compensi del professionista a carico della moglie del proponente al di fuori della presente procedura;
 - il pagamento a favore dell'Erario di € 45.000,00, e a favore dei creditori chirografari di € 40.000,00;
- non sussistono le condizioni per la nomina del commissario giudiziale ex art. 78 comma 2 bis c.c.i.i.;
- visti gli artt. 74 e ss. D.lgs. n. 14/2019



ritenuto, pertanto, l'ammissibilità della domanda

P.Q.M.

DICHIARA

aperta la procedura di concordato minore di

DISPONE

- la comunicazione, a cura dell'O.C.C., a tutti i creditori della proposta e del decreto;
- la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività di impresa;

ASSEGNA

- **ai creditori termine di trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'O.C.C., a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.** Nella comunicazione il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria.

DISPONE

- che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- che l'O.C.C. curi l'esecuzione del decreto dandone tempestiva comunicazione ai creditori unitamente alla proposta, e che alla scadenza del termine di giorni trenta di cui all'art. 78 comma 2 lett c) c.c.i.i. depositi tempestivamente relazione al Giudice delegato sull'esito finale delle votazioni e su eventuali contestazioni proposte dai creditori, riservando all'esito ogni ulteriore provvedimento;
- che la mancata comunicazione all'O.C.C. nel termine assegnato si intenderà quale consenso alla proposta nei termini in cui è stata trasmessa;
- che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del Giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.



Ordina la pubblicazione del presente decreto, a cura della cancelleria, sul sito Internet del Tribunale di Salerno, nonché nel registro delle imprese.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni al proponente, all'O.C.C.

Salerno, 13/06/2023

Il Giudice
Dott.ssa Sara SERRETIELLO

